

Su relazione del Sindaco Presidente, integralmente riportata sui nastri della seduta

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- Con decreto legislativo 30/12/1992 n. 504 è stata istituita l'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
- L'art. 6 del D.LGS. 504/92 come modificato dall'art. 3 comma 53 della legge n.662 del 23/12/1996 stabilisce che l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, nè superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati o posseduti da Enti senza scopi di lucro;
- *La legge n. 662 del 23/12/1996 art. 3 comma 55 stabilisce*
  1. al punto 2 che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
  2. al punto 3 che " A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio".
- *La legge n. 662 del 23/12/1996 art. 3 comma 56 stabilisce*
  1. che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza, in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Rilevato che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente, intendendo per dimora abituale quella in cui è stata stabilita la residenza (art. 43 c.c.);

Ricordato inoltre che :

- con deliberazioni della Giunta Comunale n. 238 del 30/12/2004 e del Consiglio Comunale n. 8 in data 31/03/2005 sono state differenziate per l'anno 2005 le aliquote ICI come segue
  - abitazione principale 5,50 per mille
  - altre abitazioni (gruppo A escluso A/10) 6,50 per mille
  - fabbricati gruppo A/10-B-C-D 6,00 per mille
  - aree edificabili 6,00 per millenonché è stata deliberata la detrazione per abitazione principale per un importo di € 103,29;
- con deliberazioni della Giunta Comunale n. 178 del 27/10/2005 e del Consiglio Comunale n. 49 in data 19/12/2005 sono state confermate le aliquote I.C.I. e la detrazione per abitazione principale per l'anno 2006 come deliberate per l'anno 2005.

Riesaminata la struttura del bilancio attuale e constatata :

- la progressiva riduzione dei trasferimenti dello Stato ;
- l'aumento delle spese di gestione;
- l'aumento degli interessi per la contrazione di nuovi mutui ;

Ritenuto opportuno approvare per l'anno 2007 le aliquote ICI come sotto specificato

Ricordato infine che, a decorrere dall'annualità 2000, l'Amministrazione Comunale incassa direttamente su un proprio conto corrente postale l'ICI versata in autoliquidazione dai contribuenti di Lanzo Torinese (ccp n° 12929105 intestato a COMUNE DI LANZO TORINESE -ICI -SERVIZIO TESORERIA-S.GIOVANNI BOSCO 33 - 10074 LANZO TORINESE );

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore interessato;

Dopo ampia discussione;  
 Con n. 10 voti favorevoli e n. 4 contrari (PAPURELLO Sergio, GIACOMELLI Davide, GALIZIA Enzo, CICCALDO Domenico),

**d e l i b e r a**

1. di approvare le aliquote I.C.I. per il 2007 nella misura seguente:

<b>CASISTICA DEGLI IMMOBILI</b>	<b>ALIQUOTA (per mille)</b>	<b>Detrazione (in Euro)</b>
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA	<b>6</b>	
UNITA' ABITATIVE NON ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO (u.i. cat A esclusi A10)	<b>7</b>	
UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE NELLA QUALE IL SOGGETTO PASSIVO RISIEDA ANAGRAFICAMENTE E RELATIVE PERTINENZE	<b>5,5</b>	<b>103,29</b>
AREE EDIFICABILI	<b>7</b>	

- di approvare la detrazione per abitazione principale di cui all'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 504/92 nella misura di € 103,29;
- di approvare le seguenti agevolazioni:

<b>CASISTICA DEGLI IMMOBILI</b>	<b>ALIQUOTA (per mille)</b>	<b>Detrazione (in Euro)</b>
UNITA' IMMOBILIARE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA' O USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI RESIDENTI IN ISTITUTO DI RICOVERO O SANITARIO A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE , A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTI LOCATA E RELATIVE PERTINENZE	<b>5,5</b>	<b>103,29*</b>
UNITA' IMMOBILIARE CONCESSA DAL PROPRIETARIO IN USO GRATUITO A PARENTI FINO AL 1° GRADO (GENITORI-FIGLI) O AD AFFINI DI 1° GRADO (SUOCERI, GENERO O NUORA) A CONDIZIONE CHE GLI STESSI LA OCCUPINO A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE E VI RISIEDANO ANAGRAFICAMENTE E RELATIVE PERTINENZE	<b>5,5</b>	<b>103,29*</b>

\* ogni contribuente, che ne ha diritto, in un anno, può usufruire della detrazione di € 103,29 solo una volta e per una sola unità immobiliare.

Con 10 voti favorevoli e n. 4 contrari,

**d e l i b e r a**

di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.